

DUE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO ACCOLGONO L'APPELLO DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE

# CityLife ha vinto su tutta la linea

Ricorsi inammissibili, contestato il criterio della vicinitas. Il giudice ha annullato la disposizione del Tar che imponeva al gruppo di versare 16 milioni. E ha condannato gli appellati a pagare le spese processuali

DI MANUEL FOLLIS

Il Consiglio di Stato lo scorso 30 novembre ha accolto gli appelli di CityLife (la società che si occuperà dello sviluppo immobiliare della ex Fiera di Milano) in merito alle sentenze Mastrodonato e Zamponi accogliendo completamente le ragioni della società costruttrice. Un contenzioso, quello tra alcuni gruppi di cittadini e CityLife, che andava avanti da anni. Nell'ottobre del 2009 il Tar aveva bocciato i ricorsi dei comitati che mettevano in discussione le volumetrie e le altezze degli edifici approvate con il Pii (Piano integrato di intervento) del 2005, ma aveva accolto le eccezioni sulla monetizzazione degli standard.

Con la variante del 2008 il Comune aveva infatti chiesto a CityLife di contribuire a opere pubbliche per il territorio in parte con gli oneri di urbanizzazione e in parte con gli standard. Le due sentenze del

Consiglio di Stato in merito sono inequivocabili e hanno accolto gli appelli della società di sviluppo sia nella forma che nella sostanza. «Per il Comune sono segnali positivi della bontà del lavoro svolto. Ha vinto la città del sì», ha commentato l'assessore allo sviluppo del Territorio, Carlo Masseroli, che ha anche ribadito che «la fiducia nella giustizia amministrativa è sempre stata totale». Ovvio soddisfazione anche all'interno della società guidata da Claudio Artusi, visto che le sentenze sono state alquanto incisive in alcuni passaggi a testimonianza della qualità del progetto. Insomma un sospiro di sollievo, e forse anche qualche sassolino fuori dalla scarpa. La legittimità dei ricorsi proposti dai comitati è stata contestata perché, scrive il Consiglio di Stato, «va precisato che il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico-edilizio non può da sé radicare la

legittimazione al ricorso, dovendo sempre fornire il ricorrente, in casi come quello in esame, la prova concreta del *vulnus* specifico inferito dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, in termini, ad esempio, di deprezzamento del valore del bene o di concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente». Le istanze, cioè, non avevano nemmeno titolo per essere sollevate. Il giudice dell'appello ha anche condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali per 9 mila e 12 mila euro. Cifre simboliche ma il cui significato in termini di principio è evidente. Infine, il Consiglio di Stato ha annullato la disposizione del Tar della Lombardia che aveva indicato a CityLife di pagare, a titolo di maggiori monetizzazioni, 16 milioni di euro. (riproduzione riservata)



Claudio Artusi

